

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2260

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CHIRICO, TANCREDI, ANDREOLI, SCOZIA***Presentata il 14 gennaio 1981*

Proroga dei termini per le chiamate di cui al concorso a posti di professore universitario di ruolo bandito con i decreti del Ministro della pubblica istruzione 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979, 2 ottobre 1979 e norme integrative per le chiamate

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'elevato numero dei partecipanti ai concorsi a professore universitario banditi nella prima tornata non ha consentito il rispetto dei tempi previsti dai commi quindicesimo e seguenti dell'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31 per la copertura dei posti messi a concorso

Gli atti dei procedimenti sono in buona parte tuttora in corso, anche per quanto riguarda le operazioni connesse con i provvedimenti di approvazione e con quelli che ne condizionano l'efficacia

Pertanto i termini ragionevolmente previsti dalla legge per la copertura dei posti attraverso le chiamate da parte delle Facoltà ed i conseguenti decreti ministeriali di nomina sono slittati in modo vario e, fluttuante, tanto che si è pervenuti a

moltrato anno accademico 1980-1981, mentre nel contempo sono maturate altre vacanze, sia per le disponibilità periodiche di posti della precedente dotazione, sia per effetto delle ulteriori assegnazioni

Per evitare l'aggravarsi di tali inconvenienti è necessario fissare una data certa per l'effettiva copertura dei posti attualmente vacanti e, per ragioni equitative, unificare la data della decorrenza degli effetti giuridici ed economici delle nomine. In tal modo si evita una sperequazione tra coloro che hanno partecipato a concorsi le cui operazioni si siano concluse in data anteriore al 31 ottobre 1980 e coloro che hanno partecipato a concorsi ultimati in data successiva

Secondo l'articolo 3 della legge 7 marzo 1979, n. 31, le commissioni di esame

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

per i concorsi a posti di professore universitario sono composte, di regola, da cinque membri, tuttavia, qualora il numero dei candidati sia superiore a sessanta, la commissione viene integrata da altri componenti — due per ogni venti candidati o frazione di venti superiore a dieci — fino a un massimo di nove membri.

L'attuale normativa, che ha consentito la partecipazione di un candidato a più concorsi, ha reso anche possibile l'ipotesi assurda che un candidato non vincitore con quattro voti del concorso corrispondente al gruppo di discipline più omogenee alla sua produzione scientifica, risulti invece vincitore con tre voti in concorso corrispondente a gruppo di discipline meno omogenee.

Le integrazioni previste comportano una notevole turbativa nei criteri di valutazione perché, per essere inclusi nello elenco dei vincitori, occorrono ora tre voti, ora cinque, secondo il numero dei componenti della commissione.

Si osserva che il criterio di formazione delle commissioni giudicatrici di concorsi universitari stabilito dalla legge 7 febbraio 1979, n. 31, riprende il sistema analogo che era stato introdotto dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, era stato modificato dalla legge 30 novembre 1973, n. 766. In questa legge era stabilito che le com-

missioni dovevano essere composte tutte di cinque membri, e potevano giudicare per un numero di posti non superiore a dieci, provvedendosi, in caso di eccedenza, al sorteggio di altre commissioni di cinque componenti. Tutto ciò, per evitare di usare diversi metodi ed avere un unico metro di riferimento nella formazione dei giudizi.

Il sistema adottato in questa tornata di concorsi universitari, per gli inconvenienti prodotti, ha dimostrato il suo carattere meramente sperimentale. Per evitare che persone che ottengano quattro voti siano escluse e candidati che ne abbiano avuti tre risultino vincitori, si è pensato che in sede di proroga del termine di chiamata si potrebbe conferire alla Facoltà la possibilità di chiamare, una volta esaurita la chiamata dei vincitori proclamati, un certo numero di professori che, nell'ambito di una aliquota determinata, abbiano ottenuto almeno tre voti in commissioni composte di più di cinque persone.

Non sembra inutile sottolineare infine che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa perché incide esclusivamente sulla dotazione ordinaria dei posti, nell'ambito delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART 1

Le Facoltà sono autorizzate ad effettuare le chiamate per la copertura dei posti a concorso entro la data del 1° novembre 1982

## ART 2

Fino a quando non sarà provveduto alla revisione dell'attuale disciplina relativa alla formazione delle Commissioni per i concorsi a cattedre universitarie, le Facoltà dovranno coprire i posti di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge siano comunque disponibili, anche mediante la chiamata di coloro che hanno riportato nel concorso a cui hanno partecipato, non meno di tre voti indipendentemente dal numero dei componenti le commissioni giudicatrici

## ART 3

Le Facoltà possono effettuare le chiamate anche in discipline per le quali non hanno chiesto il concorso

## ART 4

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli aventi titolo, sulla base dei voti ottenuti nel concorso al quale hanno preso parte, dovranno presentare domanda alle Facoltà per l'assegnazione della materia, e le Facoltà dovranno provvedere alla chiamata nei trenta giorni successivi

La nomina dei professori così chiamati è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione

Tutte le nomine avranno decorrenza per gli effetti giuridici dal 1° novembre 1980 e per quelli economici dalla data di assunzione in servizio

## ART 5

Qualora i posti disponibili non fossero sufficienti, la dotazione sarà integrata mediante prelievo di un numero corrispondente di posti dal contingente destinato alla seconda tornata di concorsi dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382